

PROTOCOLLO OPERATIVO PER COVID - 19

Prot. N. 0002977/IV.8

DATA: 11/09/2020

REVISIONE:

MOTIVAZIONE: PANDEMIA CORONAVIRUS

IL DATORE DI LAVORO

Dott.ssa Suppa Antonia

in collaborazione con
**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E
PROTEZIONE**

Corradini Andrea

IL MEDICO COMPETENTE
CAMPUS MAIOR Dott. Gliori

per consultazione
**IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA
SICUREZZA**

Ingarsia Petronilla

REGOLAMENTO INTEGRATIVO AL REGOLAMENTO D'ISTITUTO

A.S. 2020/21

approvato dal Collegio dei Docenti dell'11 Settembre 2020 e dal Consiglio
di Istituto in data 11 Settembre 2020

L'Istituto Comprensivo Massarosa 1 per l'avvio dell'anno scolastico 2020/21, in conformità alle disposizioni ministeriali, adotta il seguente protocollo organizzativo interno che esplicita le misure per il contrasto e il contenimento dell'infezione da Covid 19, a tutela della salute e della sicurezza di tutta la comunità scolastica. Tale Regolamento è stato elaborato sentiti l'RSPP di Istituto, l'RLS.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Sono parte integrante del presente protocollo i seguenti riferimenti normativi:

- Decreto Legge 17 marzo 2020, n°18;
- Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro - 14 marzo 2020;
- DPCM 11 marzo 2020;
- Decreto Legge 23 febbraio 2020, n°6;
- DPCM 26 aprile 2020 Linee guida per settembre del 26 giugno 2020;
- *Piano scuola 2020-21 Conferenza unificata del 25/06/2020;*
- *Documento Tecnico sull'ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico del 28/05/2020;*
- Verbale completo CTS n 94 del 7/7/2020;
- Linee guida per la DDI;
- Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle Scuole dell'Infanzia Decreto Ministeriale n° 80 del 3 agosto 2020;
- Protocollo d'Intesa per l'avvio dell'anno scolastico del 6/08/2020;
- Legge 77/2020 recante *Misure per la ripresa dell'attività didattica in presenza*, in particolare l'art. 231bis ed art. 83 *Sorveglianza sanitaria eccezionale* in vigore fino alla data di cessazione dello stato di emergenza;
- Verbale N. 100 del CTS del 12/08/2020;
- Circolare del MI *Trasmissione verbale CTS e indicazioni ai Dirigenti scolastici* del 13/08/ 2020;
- Protocollo d'Intesa per l'avvio dell'anno scolastico del 14/08/2020;
- Verbale N. 104 del CTS del 31/08/2020;
- DPCM 07 Settembre 2020.

In riferimento alla disposizione secondo la quale ogni istituto scolastico dà attuazione delle

indicazioni fornite dal CTS per il settore scolastico e delle linee guida stabilite a livello nazionale, secondo le specificità e le singole esigenze connesse alla peculiarità del territorio e dell'organizzazione delle attività, al fine di tutelare la salute delle persone presenti all'interno degli istituti e garantire la salubrità degli ambienti sarà adottato il presente Regolamento Integrativo.

Il Dirigente Scolastico dell'Istituto informa tutto il personale scolastico, le famiglie, gli studenti e le studentesse e chiunque entri nella scuola in merito alle regole fondamentali di igiene e alle disposizioni di sicurezza, di accoglienza e di sorveglianza, attraverso il presente Regolamento interno e attraverso pannelli informativi.

ART. 1 – CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento è da intendersi, a tutti gli effetti, parte integrante del Regolamento Disciplinare di Istituto atto a disciplinare lo svolgimento delle attività didattiche e delle connesse attività del personale ATA, nell'anno scolastico 2020/21. Tale integrazione rimane attiva fino a permanere dell'emergenza sanitaria derivante dalla malattia di COVID 19.

ART. 2 – ACCESSO AI LOCALI SCOLASTICI

L'accesso ai locali scolastici è permesso unicamente ai dipendenti e alle persone autorizzate che indossino mascherina chirurgica o comunitaria purché:

- a.** non presentino sintomatologia respiratoria (tosse, difficoltà respiratoria), cefalea, sintomi gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea), perdita improvvisa dell'olfatto o del gusto o alterazione del gusto, febbre superiore a 37,5°C nel giorno in cui accedono ai locali scolastici e nei 3 giorni precedenti;
- b.** non siano stati in quarantena o isolamento domiciliare nei 14 giorni precedenti l'ingresso a scuola;
- c.** non siano stati a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, nei 14 giorni precedenti l'ingresso a scuola;
- d.** non abbiano visitato luoghi considerati a rischio, nei 14 giorni precedenti l'ingresso a scuola.

Chiunque acceda ai locali scolastici dichiara, con l'atto di entrare negli stessi, di potervi accedere ai sensi del comma precedente. Per i minori, la dichiarazione si intende fatta da coloro che hanno su di essi la responsabilità. Eventuali trasgressori saranno denunciati all'Autorità Giudiziaria.

Gli accessi del personale esterno alla scuola (genitori, esperti esterni, fornitori) saranno ridotti attraverso il RICORSO ORDINARIO ALLE COMUNICAZIONI A DISTANZA. Tali accessi saranno subordinati al rispetto delle prescrizioni contenute nel presente protocollo e previa autorizzazione del DS o di un suo delegato. Sarà predisposto all'ingresso un registro nel quale saranno indicati i dati personali: nome e cognome, recapito telefonico, orari di ingresso ed uscita, motivo della visita e previa compilazione del modello di autocertificazione disponibile sul sito web dell'Istituto scolastico nella sezione modulistica.

Sarà richiesto, inoltre, di igienizzare le mani utilizzando l'apposito dispenser di gel disinfettante e di rispettare le regole fondamentali di igiene e le disposizioni di sicurezza presenti nel protocollo e diffuse anche attraverso opportuna cartellonistica.

L'accesso alla segreteria deve avvenire, per gli esterni, rigorosamente tramite appuntamento. Ove possibile, viene fissato un orario preciso per consegne e/o pagamenti di materiale da parte di fornitori

esterni. I responsabili di plesso si occuperanno della consegna/ritiro di posta, comunicazioni varie, materiali ... solo quando l'utilizzo dei canali informatici di comunicazione non riuscirà a sopperire alle necessità.

I colloqui con il Dirigente Scolastico saranno consentiti previo appuntamento telefonico e solo in caso di effettiva necessità e previa indicazione della motivazione.

L'accesso di fornitori esterni sarà consentito esclusivamente previo appuntamento, e nel rispetto di specifiche procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza alla scuola.

ART. 3 – REGOLE GENERALI DI COMPORTAMENTO

- indossare la mascherina di sicurezza;
- lavare frequentemente le mani con acqua e sapone o utilizzare disinfettanti a base alcolica;
- evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
- evitare abbracci e strette di mano;
- mantenere, nei contatti sociali, la distanza interpersonale di almeno un metro tra le rime buccali;
 - rispettare la segnaletica e le indicazioni in materia di distanziamento;
 - curare l'igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto, in caso di necessità nella piega del gomito, evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
 - evitare, per quanto possibile, l'uso promiscuo di attrezzi, computer, mouse, materiali didattici (penne, matite, gomme, colori ecc.) bottiglie e bicchieri;
 - non toccarsi occhi, naso, bocca e mascherina con le mani;
 - non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che non siano prescritti dal medico.

ART. 4 – MISURE DI CONTENIMENTO

L'adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel presente Regolamento è fondamentale, vista l'attuale situazione di emergenza.

Pertanto:

A. le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità.

B. la mascherina deve essere tenuta indossata, coprendo naso e bocca, durante l'intera permanenza nei locali scolastici. È permesso abbassare la mascherina unicamente nei casi seguenti:

- per parlare, se la distanza dalla persona più vicina è pari ad almeno 2 metri al chiuso e 1 metro all'aperto;
- per consumare cibi e bevande.

In dettaglio:

- Gli alunni di età superiore ai sei anni (stralcio del verbale del CTS N.94 del 7/07/2020 ripreso nel verbale N. 100 del 12/08 2020) devono accedere ai locali della scuola indossando una mascherina monouso, preferibilmente chirurgica, o "di comunità" che i genitori provvederanno ad igienizzare al rientro a casa. Per gli alunni della scuola Primaria che non abbiano compiuto il sesto anno di età alla data del 14 settembre, pur non essendo prescritto, si consiglia comunque l'uso della mascherina.

Tale dispositivo deve essere utilizzato nelle fasi di ingresso, uscita e di spostamento all'interno dell'aula e dell'edificio ed in tutte le situazioni, anche statiche, in cui non sarà possibile garantire il distanziamento di un metro.

- I bambini con età inferiore ai 6 anni non hanno l'obbligo di indossare la mascherina.
- Gli alunni con disabilità non hanno l'obbligo di indossare la mascherina, se la loro condizione ne rende impossibile l'utilizzo.
- Gli alunni potranno non avere l'obbligo dell'utilizzo continuativo della mascherina in presenza di certificazione medica che ne attesti l'incompatibilità.

La Circolare del MI del 13/08/2020 recita che il CTS ha inoltre precisato, in relazione a quanto riportato complessivamente nel verbale n. 94 del 7 luglio 2020, con riguardo all'affermazione:

l'utilizzo della mascherina è necessario in situazioni di movimento e in generale in tutte quelle situazioni (statiche o dinamiche) nelle quali non sia possibile garantire il distanziamento prescritto, che, proprio per la dinamicità che caratterizza il contesto scolastico, in tutte le eventuali situazioni temporanee in cui dovesse risultare impossibile garantire il distanziamento fisico, lo strumento di prevenzione cardine da adottare rimane l'utilizzo della mascherina, preferibilmente di tipo chirurgico, unitamente alla igienizzazione approfondita dei locali e una loro costante e adeguata areazione.

È auspicabile, in questi casi, anche l'utilizzo di altri dispositivi di protezione (visiere, guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc.), conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie.

L'ultimo verbale del CTS n. 104 del 31/08/2020 precisa che in relazione alla misura contenitiva del distanziamento, il CTS ritiene opportuno ribadire che il distanziamento fisico (inteso come distanza minima di 1 metro tra le rime buccali degli alunni e, a maggior tutela degli insegnanti, di due metri nella zona interattiva della cattedra tra l'insegnante stesso e i banchi) rimane uno dei punti di primaria importanza nelle azioni di prevenzione del contenimento epidemico ed è da intendersi nel contesto scolastico, in linea generale, sia in condizione statica che in movimento.

Il CTS ricorda, inoltre, che l'utilizzo della mascherina è particolarmente importante in situazione di movimento, proprio perché, per la dinamicità della realtà scolastica, potrebbe non essere garantito il distanziamento minimo in tutti i contesti e momenti della vita scolastica, seppure per brevi periodi.

Nel merito, è bene precisare che il CTS nella seduta n. 100 del 10/08/2020 così come ribadito nella seduta n. 101 del 19/08/2020, in risposta a specifico quesito del Ministero dell'Istruzione, al solo scopo di garantire l'avvio dell'anno scolastico e in via emergenziale, si è espresso sulla possibilità che in eventuali situazioni (transitorie o emergenziali) *in cui non sia possibile garantire nello svolgimento delle attività scolastiche il distanziamento fisico prescritto, sarà necessario assicurare l'uso della mascherina, preferibilmente di tipo chirurgico, garantendo periodici e frequenti ricambi d'aria insieme con le consuete norme igieniche. Le eventuali situazioni sopra evidenziate, limitate al periodo necessario a consentire la ripresa delle attività didattiche, dovranno essere corrette prima possibile, anche attraverso l'utilizzo di soluzioni strutturali provvisorie già utilizzate in altri contesti emergenziali per periodi temporanei, al fine di garantire il distanziamento prescritto.*

Rimarcando l'importanza dell'uso di dette mascherine, si specifica che:

- Nell'ambito della scuola primaria, per favorire l'apprendimento e lo sviluppo relazionale, la mascherina può essere rimossa in condizione di staticità (bambini seduti al banco) con il rispetto della distanza di almeno un metro e l'assenza di situazioni che prevedano la possibilità di aerosolizzazione (es. canto);
- Nella scuola secondaria, anche considerando una trasmissibilità analoga a quella degli adulti,

la mascherina potrà essere rimossa in condizioni di staticità con il rispetto della distanza di almeno un metro, l'assenza di situazioni che prevedano la possibilità di aerosolizzazione (es. canto) e in situazione epidemiologica di bassa circolazione virale come definita dall'autorità sanitaria.

- Tutto il personale scolastico (docenti ed ATA) deve indossare la mascherina chirurgica fornita dall'Amministrazione ed i docenti della Scuola dell'Infanzia anche il dispositivo di protezione trasparente (visiera come disposto da Piano Scuola Linee guida infanzia, DVR di Istituto) che deve essere igienizzato almeno una volta al giorno e qualora se ne ravvisi la necessità.

- Per il personale impegnato con bambini con disabilità, il Regolamento di sicurezza potrà prevedere l'utilizzo di ulteriori dispositivi di protezione individuale (nello specifico, il lavoratore potrà usare, unitamente alla mascherina, guanti e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose). Nell'applicazione delle misure di prevenzione e protezione si terrà necessariamente conto della tipologia di disabilità.

- saranno indicate da apposita cartellonistica le modalità di dismissione ed i luoghi deputati alla raccolta dei dispositivi di protezione individuale non più utilizzabili.

- i guanti in lattice o nitrile saranno esclusivamente del tipo monouso;
- i collaboratori scolastici addetti alle operazioni di pulizia devono essere dotati di dispositivi monouso;

- la tipologia di liquido detergente deve essere conforme alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie.

ART. 5 – ORGANI COLLEGIALI E COLLOQUI DOCENTI-GENITORI

Le riunioni degli organi collegiali si svolgono, ove possibile, in presenza in locali adeguatamente spaziosi in relazione al numero dei partecipanti.

In caso di indisponibilità di locali adeguati, le riunioni si svolgono in modalità telematica.

I colloqui fra docenti e genitori si svolgono sempre in modalità telematica, su piattaforma Teams, previa prenotazione tramite registro elettronico.

ART. 6 – SCAGLIONAMENTO DEGLI INGRESSI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA

All'ingresso i genitori dovranno accompagnare i propri figli rispettando il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro, indossando la mascherina e seguendo le indicazioni riportate dalla cartellonistica e/o dalla segnaletica sul pavimento. I bambini vanno accompagnati e ritirati da un solo genitore o loro delegato. All'uscita i genitori attenderanno che i collaboratori scolastici o i docenti riconsegnino loro i figli/e.

È opportuno limitare l'accompagnamento e la permanenza in struttura di un genitore o altro delegato nei casi in cui gli insegnanti ne rilevino la necessità. È vietato sostare nel cortile interno della scuola oltre il tempo strettamente necessario alla consegna e riconsegna dei figli/e.

L'ingresso e l'uscita dalla scuola dei bambini e delle bambine dell'Infanzia avviene scaglionato con orari differenziati a seconda dell'organizzazione e delle peculiarità di ciascun plesso.

L'orario d'ingresso va dalle 8 fino alle ore 9.

L'orario di uscita sarà così scaglionato dalle ore 12,00 alle ore 13,00 secondo le necessità e l'organizzazione interna dei singoli plessi.

ART. 6bis – SCAGLIONAMENTO DEGLI INGRESSI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA

All'ingresso i genitori dovranno accompagnare i propri figli fino alle porte di ingresso, rispettando,

negli spazi esterni, il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro l'uno dall'altro; indossando la mascherina e seguendo le indicazioni riportate dalla cartellonistica e dalla segnaletica sul pavimento. Dovranno consegnare i/le figli/e ai collaboratori scolastici o alle docenti che provvederanno a condurli/le nella classe. All'uscita i genitori attenderanno che si riconsegnino loro i figli.

È fatto divieto ai genitori di introdursi nei locali scolastici, salvo casi di emergenza e seguendo le istruzioni del personale in servizio.

È altrettanto vietato sostare nel cortile interno della scuola oltre il tempo strettamente necessario alla consegna e riconsegna dei figli/e.

I bambini vanno accompagnati e ritirati da un solo genitore o loro delegato.

Per evitare promiscuità tra alunni di classi diverse non è attivato alcun servizio di pre/post scuola.

L'ingresso a scuola degli/delle alunni/e della scuola primaria avviene scaglionato con orari differenziati a seconda dell'organizzazione e delle peculiarità del plesso e che sono pubblicate sul sito Web dell'istituzione scolastica.

ART. 6ter– SCAGLIONAMENTO DEGLI INGRESSI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Gli/Le studenti/esse non devono mai accalcarsi per entrare a scuola; devono, invece, disporsi in prossimità dell'ingresso assegnato, rispettando la distanza interpersonale di almeno 1 metro, indossando la mascherina e dirigendosi in classe seguendo le indicazioni riportate sugli appositi cartelli e sulla segnaletica, con l'assistenza dei collaboratori scolastici e/o dei docenti.

L'ingresso a scuola degli/delle studenti/esse della scuola secondaria di primo grado avviene scaglionato con orari differenziati a seconda dell'organizzazione e delle peculiarità del plesso e che sono pubblicate sul sito Web dell'istituzione scolastica.

ART. 7 – NORME DI COMPORTAMENTO DURANTE L'ATTIVITA' DIDATTICHE

Durante la lezione gli/le alunni/e della scuola primaria e gli/le studenti/esse della scuola secondaria devono rimanere al posto assegnato e possono spostarsi solo se autorizzati dal docente, indossando correttamente la mascherina.

I banchi e le sedute, così come vengono trovati dagli/dalle alunni/e studenti/esse all'ingresso, sono stati posizionati dal personale in maniera atta a rispettare la distanza prevista dalla rima buccale e salvaguardare lo spazio per eventuali spostamenti o uscite di sicurezza (corridoio della larghezza minima di 0,60 metri). Per questo è severamente vietato spostare i banchi, onde evitare di incorrere in trasgressioni del protocollo ministeriale.

Il personale docente deve mantenere una distanza di almeno 2 metri con l'alunno più vicino, salvo casi occasionali e indossando sempre correttamente la mascherina/visiera.

Tutto il personale ATA e i docenti sono invitati a disinfettare le mani all'ingresso a scuola e a lavare le stesse più volte nella giornata.

Durante gli intervalli (ricreazioni) nella scuola primaria, gli alunni/e, a turnazione e in base allo spazio disponibile, potranno usare i cortili; in caso di pioggia resteranno in classe. È obbligatorio indossare correttamente le mascherine, fatta eccezione quando si consuma la merenda/pasto; in tal caso è possibile abbassare la mascherina mantenendo le distanze di sicurezza. Nel momento in cui consumano la propria merenda, questi hanno l'obbligo di rimanere seduti al proprio banco. Una volta consumati gli alimenti risulterà possibile muoversi all'interno dell'aula e/o in giardino, a condizione di indossare correttamente la mascherina e rispettando le distanze di sicurezza.

Durante gli intervalli (ricreazioni) nella scuola secondaria di primo grado, gli/le studenti/esse

rimangono all'interno della propria aula. Nel momento in cui consumano la propria merenda, questi hanno l'obbligo di rimanere seduti al proprio banco. Una volta consumati gli alimenti risulterà possibile muoversi all'interno dell'aula e/o in giardino, a condizione di indossare correttamente la mascherina e rispettando le distanze di sicurezza. Durante i cambi dell'ora gli/le studenti/esse potranno alzarsi per sgranchirsi le gambe, indossando la mascherina e rimanendo, rigorosamente, all'interno della classe e rispettando la distanza interpersonale.

A ogni cambio d'ora, e comunque durante ogni periodo di relax, deve essere effettuato un cambio dell'aria aprendo le finestre delle aule.

I docenti in servizio alla prima ora devono essere attivi almeno 5 minuti prima dell'orario di ingresso degli alunni per garantire la sorveglianza, insieme ai collaboratori scolastici e permettere un efficace sistema di ingressi scaglionati.

Si invitano i docenti, ogni qualvolta sia possibile, a favorire momenti di lezione all'aperto evitando la vicinanza o il mescolamento dei gruppi classe.

L'accesso ai servizi igienici deve essere contingentato, al fine di garantire il pieno utilizzo degli stessi evitando altresì possibilità di assembramento. Al fine di favorire tale meccanismo, le uscite per l'utilizzo dei servizi saranno permesse:

- a. uno studente per volta;
- b. indossando idoneamente le mascherine.

In ogni plesso i servizi igienici saranno assegnati ad un gruppo di alunni/e, studenti/esse definito e gli stessi dovranno utilizzare esclusivamente il locale loro assegnato. A tal fine sarà esposta all'esterno della porta del wc apposita segnaletica. Nei plessi dove non è possibile assegnare un wc per ogni classe dovrà essere predisposta una tabella che regola l'utilizzo dei servizi igienici tramite diversificazione degli orari e turnazioni tra le classi.

Inoltre, le finestre devono rimanere sempre aperte, o, se inesistenti, gli estrattori di aria devono essere mantenuti in funzione per l'intero orario scolastico. Anche nei servizi igienici, infine, saranno presenti dispenser di soluzione alcolica (al 60% di alcol).

È severamente vietato trattenersi nei corridoi, se non il tempo necessario ad attendere il proprio turno per l'accesso ai servizi igienici. Il personale collaboratore scolastico in servizio al piano, provvede a evitare assembramenti e a segnalare ai docenti eventuali violazioni. Dopo aver utilizzato il servizio igienico, gli studenti devono lavarsi bene le mani con acqua e sapone e utilizzare, per asciugarsi, salviette di carta usa e getta, o i dispenser.

ART. 7bis UTILIZZO DELLA PALESTRA

Le palestre sono per definizione spazi molto ampi, per cui il principio del distanziamento fisico è facilmente rispettabile. Per le attività di educazione fisica, dunque, sarà sufficiente garantire un distanziamento interpersonale tra gli allievi di almeno 2 metri ed altrettanto tra gli allievi e il docente, privilegiando le attività fisiche sportive individuali che lo permettono.

Tendenzialmente gli spogliatoi saranno interdetti: comunque spogliatoi annessi alla palestra, così come servizi igienici e eventuali docce, sono utilizzabili previa individuazione del numero massimo di allievi che li possono usufruire contemporaneamente. Per definire la capienza degli spogliatoi si può utilizzare il principio del distanziamento fisico di almeno 1 m durante l'intera permanenza degli allievi al loro interno, valutando sia le dimensioni in pianta dello spazio disponibile che la dislocazione delle

panche e degli eventuali stipetti.

Inoltre si devono rispettare le seguenti disposizioni:

- esporre all'esterno degli spogliatoi un cartello indicante la loro massima capienza;
 - disinfettare la palestra e gli spogliatoi prima dell'accesso di nuove classi;
 - prediligere l'attività motoria all'esterno per quanto possibile, durante la stagione favorevole;
 - nel programmare eventuali giochi di squadra o sport di gruppo fare riferimento ai protocolli predisposti dalle singole Federazioni.
- le scarpette dovranno essere cambiate senza utilizzare gli spogliatoi
 - stabilire una turnazione delle attrezzature per permettere la loro sanificazione.
 - Durante l'ora di educazione fisica, nell'utilizzo degli spogliatoi, gli studenti devono evitare di mescolare indumenti e devono mantenere la distanza di sicurezza e la mascherina ben indossata.

ART. 8 - MISURE PER ALUNNI CON PARTICOLARI ESIGENZE E/O CON DISABILITÀ E PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA

Nella consapevolezza delle particolari difficoltà che le misure restrittive per contenere i contagi comportano per bambini con disabilità e stante la necessità di garantire una graduale ripresa della socialità, particolare attenzione e cura vanno rivolte alla realizzazione di attività inclusive ed alle misure di sicurezza specifiche per favorire il pieno coinvolgimento di tutti i bambini.

Per tali ragioni, le specifiche situazioni degli alunni in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di famiglia, fermo restando l'obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata, ove ritenuto necessario, e di segnalare eventuali patologie.

Nella scuola dell'Infanzia la corporeità, la socialità, la relazione, l'esplorazione e il movimento sono aspetti irrinunciabili dell'esperienza di vita e di crescita fino a sei anni.

Per non compromettere la qualità dell'esperienza educativa, occorre garantire una serena vita di relazione nel gruppo dei pari e nell'interazione con le figure adulte di riferimento.

L'igiene personale, anch'essa elemento caratterizzante del percorso educativo dei bambini all'interno dei servizi educativi e di istruzione, deve essere integrata nelle routine che scandiscono normalmente la giornata dei bambini/e per l'acquisizione di corretti e rispettosi stili di comportamento, compatibilmente con l'età e con il loro grado di autonomia e consapevolezza.

ART. 9 – IGIENE E PULIZIA DEI LOCALI SCOLASTICI

Tutti hanno l'obbligo di collaborare a mantenere la scuola pulita, nel rispetto del lavoro di coloro che sono chiamati, tutti i giorni, ad assicurare l'igiene dei locali.

I collaboratori scolastici provvedono alla pulizia approfondita dei locali scolastici, secondo le disposizioni impartite dal DSGA, a seguito di apposita direttiva del DS.

In tutte le classi/sezioni sono a disposizione erogatori di soluzione idroalcolica per la disinfezione delle mani, di cui si raccomanda il frequente utilizzo.

L'uso della soluzione idroalcolica è obbligatorio per il personale docente prima di adoperare il computer in dotazione nelle aule didattiche, nei laboratori e nelle sale docenti. Dopo l'utilizzo, ogni docente è chiamato a sanificare tastiera e mouse con salviette fornite in loco.

Anche gli studenti devono avere in dotazione salviette disinfettanti con cui pulire tastiera e schermo di pc e tablet usati a scuola, prima di riporli.

In ogni caso, all'uscita delle classi dalle aule e laboratori, i collaboratori scolastici devono sanificare banchi, tavoloni, cattedra e sedie.

Il materiale didattico di ogni classe (compresi i giochi della scuola dell'infanzia) non può essere messo in comune e condiviso con altre classi/sezioni. I materiali dell'infanzia devono essere sanificati ogni giorno se usati e/o prevedere una turnazione nell'uso dei materiali proposti almeno di 48 ore. Inoltre non potrà essere portato all'interno dei locali scolastici alcun materiale/gioco dall'esterno.

ART. 10 – PATTO DI CORRESPONSABILITA'

ART. 10bis – Responsabilità individuale e genitoriale

La scuola informerà le famiglie e gli studenti sulle misure di prevenzione e protezione adottate, anche nell'ottica di una acquisizione di una cultura della salute e della sicurezza, coinvolgendoli nella nuova organizzazione formativa.

Il verbale del CTS N.94 del 7/07/2020 per altro ribadisce, come già richiamato nei documenti tecnici, il ruolo degli esercenti della responsabilità genitoriale nel preparare e favorire un allenamento preventivo ai comportamenti responsabili degli alunni/e studenti/esse. La presenza di genitori o di altre figure parentali nella scuola dell'infanzia dovrà essere limitata al minimo indispensabile.

Alle famiglie si richiede di:

1. effettuare il controllo della temperatura corporea del bambino/a, alunno/a, studente/essa a casa ogni giorno prima di recarsi al servizio educativo dell'infanzia o a scuola. La scuola si riserva di monitorare la temperatura corporea, qual'ora sia ritenuto necessario;
2. fornire ai propri figli i Dispositivi di Protezione Individuale (mascherine e/o altri dispositivi eventualmente indicati, anche in seguito, dalla scuola);
3. contattare il proprio medico curante (Pediatra o Medico di base) per le operatività connesse alla valutazione clinica e all'eventuale prescrizione del tampone naso-faringeo;
4. far rimanere l'alunno/a, studente/essa, bambino/a presso il proprio domicilio, contattando il proprio pediatra di libera scelta o il medico di famiglia, in caso di sintomatologia e/o temperatura corporea superiore a 37,5°C. Si riportano di seguito i sintomi più comuni di COVID-19 nei bambini: febbre, tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea), faringodinia (mal di gola), dispnea, mialgie, rinorrea/congestione nasale (ECDC, 31 luglio 2020);
5. inviare tempestiva comunicazione alla scuola di eventuali assenze per motivi sanitari in modo da rilevare eventuali cluster di assenze nella stessa classe;
6. dare comunicazione immediata al Dirigente scolastico e al referente scolastico per COVID-19 nel caso in cui un alunno/a risultasse avere avuto contatti stretti di un caso confermato COVID-19;

7. segnalare per iscritto, accludendo certificato medico, bambini e studenti le cui condizioni sono incompatibili con l'uso prolungato della mascherina o che hanno una fragilità che li pone a maggior rischio, affinché si possano adottare le misure idonee (in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale, il pediatra e il medico di famiglia)

8. a garantire la prevenzione della possibile diffusione del virus SARS-CoV-2 e garantire un accesso prioritario a eventuali screening/test diagnostici;

9. assicurare la reperibilità propria, o di persone allo scopo delegate, nel caso in cui il/la proprio/a figlio/a manifestasse una sintomatologia sospetta e fosse quindi necessario recarsi con urgenza a scuola per riportare l'alunno/a al proprio domicilio.

10. collaborare con la scuola e informare gli studenti/esse, alunni/e, della necessità di indossare la mascherina durante l'ingresso, l'uscita, negli spostamenti e in ogni occasione in cui non sia possibile il distanziamento sociale.

ART. 10ter – RESPONSABILITÀ DEL PERSONALE

1. Utilizzo obbligatorio e corretto dei Dispositivi di Protezione Individuale previsti dalle proprie mansioni forniti dalla scuola;

2. detersione frequente delle mani con gli appositi prodotti forniti dalla scuola;

3. monitoraggio del proprio stato di salute e verifica dell'assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche nei tre giorni precedenti;

4. non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;

5. assicurarsi di non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni;

6. restare presso il proprio domicilio con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C, contattando il medico di famiglia. Si riportano di seguito i sintomi più comuni di COVID-19 in generale: febbre, brividi, tosse, difficoltà respiratorie, congiuntivite, perdita improvvisa dell'olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia), rinorrea/congestione nasale, faringodinia, diarrea (ECDC, 31 luglio 2020);

7. inviare tempestiva comunicazione alla scuola di eventuali assenze per motivi sanitari in modo da rilevare eventuali cluster di assenze;

8. contattare il proprio medico curante per le operatività connesse alla valutazione clinica e all'eventuale prescrizione del tampone naso-faringeo;

9. dare comunicazione immediata al Dirigente scolastico e al referente scolastico per COVID-19 nel caso in cui un componente del personale risultasse avere avuto contatti stretti di un caso confermato COVID-19.

10. vige l'obbligo per ciascun lavoratore di informare tempestivamente il Dirigente scolastico o il referente scolastico Covid presente nella sede staccata/plesso della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della propria prestazione lavorativa o della presenza di sintomi negli studenti presenti all'interno dell'istituto.

ART. 11 – GESTIONE DEI CASI SOSPETTI

In attesa di una procedura standardizzata da seguire per la gestione e la segnalazione alla ASL di sospetti casi COVID-19, come da Protocollo d'Intesa per l'avvio dell'anno scolastico del 6/08/2020, in caso di rilevazione a scuola di sintomi sospetti riconducibili al COVID-19 essi devono essere immediatamente segnalati al Dirigente Scolastico o ad uno dei suoi delegati per l'emergenza Covid.

Il lavoratore o l'alunno che presentano i sintomi saranno momentaneamente isolati in apposito ambiente indetificato, in ciascun plesso, da apposita segnaletica, dotati di mascherina chirurgica ed invitati a contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante ed a seguirne le indicazioni. I responsabili per l'emergenza Covid-19 seguiranno il protocollo di segnalazione alle autorità competenti, comunicando al Dirigente le misure cautelative e di prevenzione prescritte dalle stesse autorità.

Il Dirigente Scolastico informa preventivamente il personale e chi intende accedere ai locali scolastici, che per ogni caso specifico si rimanda alle ultime indicazioni del CTS e delle autorità competenti.

Qualora un alunno o un docente si senta male a scuola rivelando i sintomi sopra indicati, questo verrà immediatamente isolato nello spazio individuato in ogni plesso e fatto immediatamente venire a prendere da genitore o persona delegata. La situazione di tale persona va monitorata nei suoi sviluppi.

La gestione di una persona sintomatica all'interno della struttura prevede:

1. misurazione della temperatura corporea al bisogno (es. malore a scuola di uno studente o di un operatore scolastico), da parte del personale scolastico individuato, mediante l'uso di termometri che non prevedono il contatto;

2. isolamento della persona interessata che verrà dotata di mascherina chirurgica;

3. ritorno, quanto prima possibile, al proprio domicilio, per poi seguire il percorso già previsto dalla norma vigente per la gestione di qualsiasi caso sospetto.

ART. 12 - SORVEGLIANZA SANITARIA / MEDICO COMPETENTE / R.L.S.

La sorveglianza sanitaria prosegue rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (cd. Decalogo, allegato al presente protocollo). Vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia.

Nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico competente collabora con il datore di lavoro e le RLS. Il medico competente segnala all'azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e l'azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy; il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie.

La sorveglianza sanitaria periodica non viene interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l'informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio.

Il medico competente, in considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglianza sanitaria, potrà suggerire l'adozione di eventuali mezzi diagnostici qualora ritenuti utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori.

Alla ripresa delle attività, il medico competente viene coinvolto per l'identificazione dei soggetti con particolari situazioni di fragilità e per il reinserimento lavorativo di soggetti con pregressa infezione da COVID 19. Per la sorveglianza sanitaria viene posta particolare attenzione ai soggetti

fragili, anche in relazione all'età.

ART. 13 - LAVORATORI FRAGILI

Il Protocollo d'Intesa per l'avvio dell'anno scolastico del 6/08/2020 prevede l'individuazione, in tutte le scuole, del medico competente che effettui la sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 del D. Lgs. 81/2008 nonché la "sorveglianza sanitaria eccezionale" di cui all'art. 83 del DL 19 maggio 2020, n. 34 e sua legge di conversione del 17 luglio 2020, n. 77, per i cosiddetti "lavoratori fragili" che ne fanno richiesta (a mezzo certificato del MMG).

Lo stesso Ministero si "impegna ad attuare e fornire tempestivamente, comunque entro l'inizio del prossimo anno scolastico, indicazioni precise in ordine alle misure da adottare nei confronti dei cosiddetti "lavoratori fragili" nelle istituzioni scolastiche.

Il Dirigente Scolastico, in attesa di indicazioni di dettaglio da parte del MI, effettuerà una rilevazione del personale in condizioni di fragilità che sarà invitato a produrre la documentazione richiesta.

Le specifiche situazioni degli alunni in condizioni di fragilità, esposti a un rischio potenzialmente maggiore nei confronti dell'infezione da COVID-19 saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di famiglia, fermo restando l'obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata.

ART. 14 – TEST DIAGNOSTICI

Il Protocollo d'Intesa per l'avvio dell'anno scolastico del 6/08/2020 prevede la realizzazione di test diagnostici per il personale del sistema scolastico statale e paritario, incluso il personale supplente, in concomitanza con l'inizio delle attività didattiche e nel corso dell'anno. Lo stesso protocollo prevede altresì la possibilità di effettuare test a campione per la popolazione studentesca con cadenza periodica. Sarà il Ministero, con relativa comunicazione, a fornire specifiche indicazioni per le modalità di accesso ai test medesimi per il personale scolastico.

Il Citato Protocollo precisa che saranno adottati i criteri di seguito elencati:

- volontarietà di adesione al test;
- gratuità dello stesso per l'utenza;
- svolgimento dei test presso le strutture di medicina di base e non presso le istituzioni scolastiche.

ART. 15 – ATTIVITÀ DI DIDATTICA A DISTANZA

A. Principi generali

Il presente articolo disciplina le attività di Didattica a Distanza svolte dall'Istituto Comprensivo Massarosa 1 nei periodi di sospensione eccezionale delle attività didattiche in presenza, disposti dall'autorità governativa.

Le attività di Didattica a Distanza sono attivate sempre che la medesima autorità ne abbia disposto l'attivazione.

La DAD non è da intendersi come ordinaria attività di didattica ma, piuttosto, come strumento per mantenere attivo il rapporto tra docenti, studenti e genitori qualora non vi siano altre possibilità di garantire il diritto-dovere all'istruzione della comunità scolastica. Tali attività, intese come obbligo morale ancora prima che giuridico, realizzano, pertanto, il dovere da parte della scuola di mantenere attiva la propria funzione formativa e culturale al quale deve corrispondere l'impegno da parte degli studenti di partecipare attivamente alle proposte didattiche dei loro insegnanti, come nei periodi di didattica in presenza.

Resta fermo che, durante i periodi di attività didattica in presenza, i docenti, nell'ambito della loro autonomia metodologico-didattica, possono attivare forme integrative di interazione a distanza con gli studenti.

B. Procedura di attivazione DAD

Le attività di didattica a distanza sono attivate dal Dirigente Scolastico in presenza di provvedimenti governativi che le dispongano in sostituzione temporanea alle attività di didattica in presenza.

Prima di avviare tali attività di didattica a distanza, il DS riunisce d'urgenza la Commissione Covid (Comitato gestione emergenza Coronavirus) e il Team Digitale, in presenza o, in caso di impossibilità, in via telematica, al fine di:

- a. verificare la dotazione di strumentazione informatica dell'Istituto, in modo da quantificare la possibilità di fornire dispositivi in comodato d'uso agli studenti che ne necessitano;
- b. verificare le necessità di formazione dei docenti e programmarne l'attività.

Sulla base delle conclusioni della riunione del Team digitale il DS attiva la DAD con proprio provvedimento pubblicato sul sito dell'Istituto.

C. Fornitura dispositivi informatici agli studenti

Gli alunni che abbiano necessità di dispositivi informatici possono farne richiesta al Dirigente Scolastico tramite i docenti coordinatori della classe.

A tal fine il DS, con avviso pubblicato sul sito della scuola, stabilisce i termini e le modalità per la presentazione delle richieste.

L'Istituto mette a disposizione degli studenti l'intera propria dotazione di PC e tablet, concedendoli in comodato d'uso gratuito.

Qualora le risorse complessive dell'istituto non consentissero di soddisfare tutte le richieste, il DS applica i seguenti criteri di precedenza:

- a) studenti con disabilità certificata;
- b) studenti esonerati per reddito dal pagamento delle tasse scolastiche;
- c) studenti con ISEE non superiore a 12000 euro;
- d) studenti per i quali il consiglio di classe abbia accertato una situazione di disagio socio-economico;
- e) studenti delle classi della terza media.

Analogamente si procede per le richieste di connessione.

D. Svolgimento delle attività di didattica a distanza

I docenti svolgono le attività di didattica a distanza, ferma restando la libertà di insegnamento, attenendosi a quanto segue:

- a) ai sensi dell'art. 2, comma 3, D.L. n. 22 dell'8 aprile 2020, i docenti hanno l'obbligo di svolgere attività e gli studenti hanno l'obbligo di seguirle;
- b) in relazione alla presumibile durata della sospensione dell'attività didattica in presenza, i docenti procedono secondo la consueta programmazione, opportunamente riesaminata al fine di rimodulare gli obiettivi formativi;

c) le attività di Didattica a Distanza si svolgeranno tramite piattaforma OFFICE 365 fornita dall'Istituto;

d) foto, video, audio e qualsiasi altro dato personale trasmesso durante le attività realizzate tramite piattaforma durante la DAD non dovrà essere ritrasmesso né utilizzato e/o diffuso. Gli esercenti la patria potestà degli studenti hanno l'obbligo di vigilare sull'osservanza di tale prescrizione e saranno considerati direttamente responsabili per tutti i profili di responsabilità connessi con la violazione della privacy;

e) le attività di didattiche a distanza si svolgono secondo calendarizzazione concordata dal Consiglio di Classe e opportunamente comunicata a studenti e famiglie; è fatto divieto di svolgere attività DAD di sabato e nei giorni festivi, nonché nei periodi di sospensione delle attività didattiche programmati dal calendario scolastico;

f) le videoconferenze, valido mezzo di didattica a distanza, non possono, di norma, superare la durata di 50 minuti, garantendo in ogni caso una pausa di almeno 15 minuti ogni 2 ore; durante i collegamenti, sia docenti che studenti, mantengono un comportamento e un abbigliamento consono, si collegano da ambienti propri e non possono, se richiesto, rifiutare di mostrarsi in video o accendere il microfono. I comportamenti impropri saranno puniti disciplinarmente, previo accertamento che non siano imputabili a difficoltà oggettive;

g) durante la DAD i docenti possono non firmare il registro di classe ma devono compilare le sezioni "Argomento lezione" e "Compiti" in modo da tenere traccia delle attività svolte; il controllo delle presenze e delle assenze degli studenti non sono da segnare su RE ma da appuntare nelle annotazioni personali dello stesso. Nella valutazione dello studente non si può solo riferirsi alla partecipazione delle attività in telepresenza, ma bisogna considerare sotto il profilo più generale il comportamento in riferimento all'indicatore della partecipazione come da tabella allegata (Allegato B).

E. Modalità di valutazione degli studenti durante le attività di didattica a distanza

La valutazione durante la DAD può essere solo di tipo formativo, per adeguare l'attività alle diverse esigenze e caratteristiche degli studenti.

Per valutazione formativa si intende quella compiuta in itinere, per rilevare come gli alunni recepiscono le nuove conoscenze, al fine di adeguare l'attività didattica alle diverse esigenze e caratteristiche degli studenti.

Per la valutazione intermedia, i docenti procedono alla valutazione formativa esprimendo periodicamente un giudizio sulla base delle rubriche di valutazione allegate (Allegato A), in cui le competenze disciplinari si riferiscono, in prospettiva, alla valutazione finale.

Per la valutazione finale si applicano le consuete rubriche di valutazione, così come pubblicate nel PTOF di istituto, tenendo conto anche degli esiti della DAD in quanto compatibili con la relativa ordinanza ministeriale.

F. Riunioni degli organi collegiali e comunicazioni docenti-genitori

Durante la sospensione delle attività in presenza, gli organi collegiali si riuniscono in videoconferenza su piattaforma TEAMS 365.

Analogamente, i genitori possono interloquire con i docenti tramite piattaforma OFFICE 365 e previo appuntamento.

G. Norme di comportamento e responsabilità dei genitori e degli studenti

I genitori evitano qualunque intervento diretto durante lo svolgimento delle attività didattiche a distanza, consentendo l'attività autonoma degli studenti. La scuola declina ogni responsabilità nel

caso in cui gli studenti si connettano autonomamente attraverso le piattaforme abilitate dalla scuola senza la presenza dei docenti.

I genitori sono inoltre invitati a vigilare attivamente affinché non si verifichino situazioni incresciose (cyberbullismo, registrazione e/o diffusione illecita delle lezioni, ecc ...) che comunque dovranno essere segnalate tempestivamente attraverso i rappresentanti di classe o rivolgendosi ai recapiti della scuola e saranno sanzionati a norma di regolamento disciplinare degli studenti.

H. Norme per gli studenti con bisogni educativi speciali

Gli studenti con disabilità partecipano alle attività DAD in relazione alle specifiche modalità previste nel PEI, con gli adattamenti necessari all'ambiente digitale di apprendimento che devono essere concordati tra i docenti curricolari, i docenti di sostegno e, ove possibile, specialisti (PEI-DAD).

I docenti di sostegno accedono alla classe virtuale per tutte le discipline.

Per DSA e BES, i docenti utilizzano gli strumenti compensativi e misure dispensative come indicati nel PDP, opportunamente rimodulato con gli adattamenti necessari all'ambiente digitale di apprendimento.

ART. 16 – COSTITUZIONE COMITATO DI GESTIONE EMERGENZA CORONAVIRUS

Il *“Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”* prevede la costituzione anche nelle scuole di un Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole anti contagio COVID-19.

Il comitato sarà composto dalle seguenti figure:

- ☒ **Dirigente scolastico**
- ☒ **Collaboratore DS/referente Covid**
- ☒ **DSGA**
- ☒ **RSPP**
- ☒ **RLS**
- ☒ **Referente RSU**
- ☒ **Presidente del Consiglio d'Istituto**
- ☒ **Medico Competente**

L'obiettivo del comitato è quello di fornire indicazioni operative condivise finalizzate a incrementare, negli ambienti di lavoro non sanitari, l'efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l'epidemia di COVID-19. Le suddette misure sono definite nel Protocollo Covid-19 d'Istituto, pubblicato sul sito web della scuola e comunicato al personale scolastico e all'utenza.

Il comitato avrà il compito di applicare e verificare le regole del protocollo di regolamentazione oltre che aggiornarle ogni qualvolta ritenuto necessario.

In particolare le funzioni del comitato saranno:

☒ recepimento e adozione del protocollo di regolamentazione ed eventuali decreti attuativi in ambito di sicurezza sul posto di lavoro relativi al contenimento del VIRUS COVID-19.

☒ vigilanza sul rispetto delle normative.

☒ assunzione di adeguati protocolli di sicurezza anti-contagio, (distanziamento, utilizzo dei dispositivi di protezione individuali).

☒ limitazione al massimo degli spostamenti all'interno dei plessi e contingentamento accesso agli spazi comuni.

☒ diffusione di tutte le istruzioni e circolari informative verso alunni e personale scolastico.

ART. 17 – APPROVAZIONE E MODIFICHE

Il presente Regolamento sarà sottoposto a delibera del Collegio dei Docenti e del Consiglio d'Istituto. Con la stessa procedura potranno essere approvate modifiche e/o integrazioni.

Nel caso che intervengano disposizioni di legge e o regolamenti su quanto previsto dal presente regolamento, lo stesso è aggiornato per tenerne conto entro 30 giorni con la stessa procedura prevista per le modifiche.

Il presente regolamento, inserito nel PTOF dell'istituto, decorre dalla data di delibera ed è portato a conoscenza di docenti, genitori e studenti attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale della scuola.